

COMUNE DI PIETRAFITTA
Provincia di Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione della giunta comunale n. 31 del 24/06/2011

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 1 Istituzione del Servizio di polizia municipale
- Art. 2 Finalità e compiti del Servizio
- Art. 3 Dipendenza del Servizio
- Art. 4 Collaborazione con le forze della polizia dello Stato
- Art. 5 Rapporti esterni
- Art. 6 Ordinamento organico

TITOLO II ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

- Art. 7 Attribuzioni del Comandante
- Art. 8 Attribuzioni degli agenti
- Art. 9 Qualità rivestite dal personale del Servizio

TITOLO III ACCESSO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 10 Accesso al Servizio
- Art. 11 Formazione e aggiornamento professionale

TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 12 Tipologia del servizio
- Art. 13 Ordini e disposizioni di servizio
- Art. 14 Orario e turni di servizio
- Art. 15 Reperibilità
- Art. 16 Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 17 Mobilità, distacchi, comandi e missioni
- Art. 18 Inidoneità fisica

TITOLI V NORME DI COMPORTEMENTO

- Art. 19 Norme generali di condotta
- Art. 20 Comportamento in pubblico
- Art. 21 Disciplina
- Art. 22 Rapporto con il Sindaco o Assessore delegato
- Art. 23 Reclami
- Art. 24 Obblighi al termine del servizio
- Art. 25 Segreto d'ufficio e riservatezza

TITOLO VI DOTAZIONI

- Art. 26 Uniforme
- Art. 27 Servizi in uniforme
- Art. 28 Armamento

TITOLO VII -RESPONSABILITA' E RICONOSCIMENTI

- Art. 29 -Responsabilità disciplinare
- Art. 30 -Riconoscimenti

TITOLO VIII -NORME FINALI

- Art. 31 Norma di rinvio

TITOLO I
ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 1
(Istituzione del Servizio di polizia municipale)

1. Il presente regolamento disciplina le materie previste agli articoli 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e all'art. 10 della Legge Regionale 22 gennaio 1988, n. 3.
2. E' istituito il Servizio di polizia municipale del Comune di Pietrafitta

Art. 2
(Finalità e compiti del Servizio)

1. Il Servizio di polizia municipale svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di concorrere ad un regolare e ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo al singolo. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela degli utenti.
2. Il Servizio di polizia municipale adempie alle funzioni attinenti all'attività di polizia locale, urbana e rurale e di polizia amministrativa previste in capo ai comuni da leggi e regolamenti statali e regionali.
3. Il Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale, provvede in particolare a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia stradale e la polizia amministrativa in materia di edilizia, commercio, tutela ambientale, pubblici esercizi, igiene;
 - b) prestare opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri d'intesa con gli organi competenti, nonché in caso di privati infortuni;
 - c) adempiere a compiti di polizia giudiziaria ed a funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - d) assolvere a compiti di informazione e di raccolta di notizie, nonché effettuare accertamenti e rilevazioni, nel quadro dei propri compiti istituzionali e su richiesta degli organi competenti;
 - e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e di compiti istituzionali del Comune;
 - f) assicurare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune;
 - g) collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni e nelle forme previste dalla Legge, con le forze di polizia dello Stato;
 - h) svolgere le altre mansioni previste dal vigente regolamento.

Art. 3
(Dipendenza del Servizio)

1. Il Servizio di polizia municipale è alla dipendenza del Sindaco o dell'Assessore da questi delegato, che vi sovrintende. Il Sindaco, o l'Assessore delegato, impartisce direttive generali e

vigila sullo svolgimento delle attività del Servizio.

2. Restano escluse dalla delega le attribuzioni direttamente connesse alla autorità di Sindaco, relative alle funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza previste dalla Legge.

3. Nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza il personale del Servizio, messo a disposizione dal Sindaco, su motivata richiesta, per particolari operazioni da svolgersi in collaborazione con le forze di polizia dello Stato da compiersi nell'ambito delle proprie attribuzioni, dipende operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle eventuali intese tra detta Autorità ed il Sindaco.

Art. 4
(Collaborazione con le forze della polizia dello Stato)

1. In via ordinaria il personale di polizia municipale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di polizia dello Stato, garantendo a tal fine gli interventi compresi nella propria competenza istituzionale di cui all'art. 2.

2. In via straordinaria esso può espletare specifiche operazioni in collaborazione con le forze di polizia dello Stato, eccedenti le competenze ordinarie, allorché sia intervenuto l'assenso e la messa a disposizione da parte del Sindaco. Ove non fosse possibile la messa a disposizione da parte del Sindaco, tale ordine può essere impartito da parte del Comandante del Servizio, il quale ne darà immediata comunicazione al Sindaco stesso.

3. Il Sindaco può autorizzare, con disposizione a carattere generale, ipotesi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, a seguito di intese appositamente formulate per attività ricorrenti.

Art. 5
(Rapporti esterni)

1. Tutte le richieste di intervento degli Uffici comunali competenti per materia sono rivolte al Sindaco.

Agli operatori è fatto divieto di corrispondere direttamente alle richieste.

Art. 6
(Ordinamento organico)

1. L'ordinamento e la struttura del Servizio di polizia municipale del Comune di Pietrafitta si articolano come segue:

Profili professionali	Qualifica funzionale ex D.P.R. 268/87	Dotazione
Agente di P.M.	categoria C	2

TITOLO II
ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO

Art. 7
(Attribuzioni del Comandante)

1. Il Comandante del Servizio di polizia municipale è il Sindaco, o l'Assessore suo delegato, che rispondono dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio e dell'utilizzo delle risorse in dotazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il Sindaco:

a) emana direttive e disposizioni, e vigila sull'espletamento del servizio;

- b) può intervenire di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- c) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio;
- d) dispone l'assegnazione del personale dipendente, a norma dell'art. 21 del presente regolamento, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- e) cura le relazioni con le altre strutture del comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l'Autorità giudiziaria, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- f) rappresenta il Servizio di polizia municipale del Comune di Pietrafitta nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche.

Art. 8 (Attribuzioni degli Agenti)

1. Gli agenti di polizia municipale espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni d'istituto e quelle previste dal presente regolamento attendendosi alle disposizioni impartite.
2. La polizia municipale svolge funzioni di polizia locale che attengono ai compiti di vigilanza sul rispetto delle normative e dei provvedimenti emanati dall'Amministrazione Comunale relativamente alle materie oggetto delle funzioni amministrative dell'Ente. Oltre all'attività di controllo ai fini di prevenzione, la Polizia Municipale svolge anche funzioni di accertamento e di repressione degli eventuali comportamenti illeciti.
3. La polizia Municipale vigila sul regolare svolgimento dei servizi e svolge, inoltre, servizi di informazione e raccolta dati.
4. Le più importanti funzioni di Polizia Locale sono:
 - POLIZIA URBANA: Comprende le attività dirette ad assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita sociale e delle attività all'interno del centro urbano (dal rispetto del decoro degli edifici).
 - POLIZIA RURALE: Comprende le attività di vigilanza sul rispetto delle leggi, regolamenti e provvedimenti relativi alle attività di coltivazione, allevamento.
 - POLIZIA EDILIZIA: Vigila sul rispetto di tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti, della normativa urbanistica comunale relativa alle costruzioni, manutenzioni e conservazione degli edifici e sulla conformità delle costruzioni alle specifiche prescrizioni comunali (concessione, licenza, autorizzazioni).
 - POLIZIA SANITARIA E VETERINARIA: Vigila sulla esatta osservanza di tutte le misure igienico sanitarie allo scopo di evitare pregiudizi alla salute dell'uomo e il diffondersi di malattie degli animali.
 - POLIZIA DEMANIALE: Vigila affinché l'utilizzo dei beni pubblici da parte dei cittadini avvenga conformemente alle normative che ne disciplinano l'uso.
 - POLIZIA COMMERCIALE ANNONARIA, METRICA: Comprende tutte le attività di vigilanza e controllo sull'esercizio del commercio, in particolare dei beni di prima necessità (carne, latte, vini ecc.), in quest'ultimo caso si tratta della Polizia annonaria. Svolge un'attività di prevenzione e repressione degli abusi a danno dei consumatori, anche attraverso il controllo dell'osservanza da parte degli operatori commerciali delle disposizioni in materia igienico-sanitaria degli esercizi e in materia di prezzi. Vigila inoltre sul rispetto della fede pubblica verificando e controllando l'uniformità e la precisione degli strumenti usati per misurare e pesare.
 - POLIZIA STRADALE: vigila sull'osservanza da parte degli utenti della strada delle norme di circolazione ovvero del Codice della strada. La Polizia Municipale si occupa, in particolare:
 - della prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
 - della rilevazione dei sinistri stradali;
 - della predisposizione ed esecuzione dei servizi per regolare il traffico;
 - di compiere rilevazioni e studi sul traffico, in collaborazione con altre istituzioni;
 - di cooperare nei soccorsi stradali.
 - POLIZIA GIUDIZIARIA: La Polizia Giudiziaria svolge un'attività di accertamento e di ricerca del colpevole quando viene commesso un reato, ovvero la violazione della

norma è considerata dalla legge reato penale. La legge attribuisce agli operatori di polizia municipale anche la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria.

- **PUBBLICA SICUREZZA:** Queste funzioni attengono al mantenimento dell'ordine pubblico, controllo dell'osservanza delle leggi e dei provvedimenti delle autorità, alle attività di soccorso e assistenza in caso di calamità pubbliche o incidenti privati. Anche agli agenti e ufficiali di Polizia Municipale è riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, nell'ambito del territorio comunale.

Art. 9

(Qualità rivestite dal personale del Servizio)

1. Il personale del Servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della qualifica funzionale d'appartenenza, riveste le qualità di:
 - a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
 - b) agente di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, del codice di procedura penale;
 - c) agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Ai fini del conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco inoltra al Prefetto apposita comunicazione contenente l'elenco generale del personale del Servizio e gli estremi dei relativi atti di nomina. Tale qualità è conferita dal Prefetto dopo l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 5, secondo comma, lett. a), b) e c) della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

**Art. 357 Codice Penale Nozione del Pubblico ufficiale.*

1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

TITOLO III

ACCESSO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 10

(Accesso al Servizio)

1. In aggiunta alle norme previste dal regolamento del Comune per concorsi, per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Municipale sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso della patente di guida di categoria A e B. Il possesso della patente di guida di categoria "A" è richiesto solo nel caso in cui la patente di categoria "B" sia stata conseguita dopo il 25 Aprile 1988;

b) idoneità fisica e attitudinale;

) possesso dei requisiti previsti al secondo comma dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.

2. Il candidato deve dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di accettare di condurre ogni tipo di veicolo in dotazione al servizio, per il quale occorra la patente di tipo A o B.

3. Il possesso dei requisiti fisici necessari per l'idoneità di cui alla lettera b) del precedente comma è accertato, nei confronti del vincitore del concorso, da una commissione medica composta da tre sanitari delle unità sanitarie locali nominati dall'Amministrazione comunale. Essi sono i seguenti:

a) idoneità fisica all'impiego;

- b) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;
- c) acutezza visiva pari a 10/10 in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione negli aspiranti, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti senza correzioni di lenti: miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico in ciascun occhio;
- d) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio.

4. Il possesso dei requisiti attitudinali è accertato, nei confronti del vincitore, ove previsti in sede di bando di concorso, che ne stabilisce i criteri e modalità.

Art. 11 (Formazione e aggiornamento professionale)

1. I vincitori dei concorsi per l'accesso al Servizio di polizia municipale sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, specifici corsi di prima formazione al lavoro.
2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente mediante corsi dedicati alla conoscenza delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
3. L'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi di aggiornamento o di riqualificazione promossi e riconosciuti dalla Regione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17 aprile 1990 n. 24 costituiscono titolo valutabile nella misura del 50% del punteggio previsto per i "titoli vari", ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del Servizio di Polizia Municipale.
4. Viene altresì assicurato l'addestramento fisico teso a migliorare le condizioni generali degli appartenenti al Servizio, al fine anche di garantire migliori possibilità di difesa personale.

TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 12 (Tipologia dei servizio)

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di polizia municipale:
 - a) servizi appiedati;
 - b) servizi a bordo di veicolo solo per servizi specifici preordinati

Art. 13 (Ordini e disposizioni di servizio)

1. Il Sindaco, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, la predisposizione e la esecuzione dei servizi di polizia municipale per i vari settori di attività. Nell'ordine di servizio vengono indicate modalità di espletamento del servizio, contingente da impiegare, equipaggiamento e mezzi, responsabile del servizio e finalità da perseguire.
2. Per i servizi di carattere occasionale o che comunque trascendono la gestione ordinaria, il Sindaco dirama apposite disposizioni.
3. Gli operatori svolgono servizi esterni e sono tenuti, giornalmente, a redigere, su apposito modulo, un rapporto di servizio.

Art. 14 (Orario e turni di servizio)

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Servizio è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.

2. Quando ricorrono necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato.

3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi.

Art. 15 (Reperibilità)

1. Per far fronte a pubbliche calamità o situazioni di straordinaria emergenza, nonché per garantire la continuità dei servizi essenziali appositamente organizzati, può essere attivato l'istituto della reperibilità.

2. A tal fine il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.

Art. 16 (Obbligo di intervento e di rapporto)

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri connessi alla qualità di pubblico ufficiale e di agente di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

2. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile e non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Servizio deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia. L'intervento è comunque obbligatorio in caso di incidente stradale e di infortunio.

Art. 17 (Mobilità, distacchi, comandi e missioni)

1. L'ambito territoriale ordinario di svolgimento delle funzioni del Servizio di polizia municipale è quello del Comune di Pietrafitta.

2. Il distacco ed il comando di appartenenti al Servizio sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni di polizia municipale.

3. Il distacco ed il comando di cui al comma precedente sono autorizzati dal Sindaco e ne va data comunicazione al Prefetto.

4. Gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio comunale nei seguenti casi:

- a) ai fini di collegamento e rappresentanza, su autorizzazione del Sindaco;
- b) per soccorso in caso di calamità o disastri, ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di polizia municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, su autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore delegato. In tal caso esse sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra gli enti interessati e di essa va data preventivamente comunicazione al Prefetto.

5. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa del singolo durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio del Comune d'appartenenza.

Art. 18 (Inidoneità fisica)

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Servizio possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

2. In caso di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, l'Amministrazione verifica la possibilità di utilizzarli in servizi interni compatibili e, ove ciò non sia possibile, procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e le frequenze dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Servizio, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

TITOLO V NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 19 (Norme generali di condotta)

1. Il personale del Servizio di polizia municipale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

2. Esso deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'Amministrazione e al Servizio.

Art. 20 (Comportamento in pubblico)

1. L'appartenente al Servizio deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

2. Deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi in discussioni con cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Servizio e dei colleghi.

3. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

Art. 21 (Disciplina)

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle Leggi, degli ordini e delle direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

2. I rapporti fra gli appartenenti al Servizio sono impostati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

Art. 22 (Rapporto con il Sindaco o Assessore delegato)

1. Tutti gli appartenenti al Servizio di polizia municipale sono tenuti ad uniformarsi alle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 65 del 7 marzo 1986. Sono altresì tenuti ad eseguire le disposizioni impartite

2. Le disposizioni devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesive della dignità personale di coloro cui sono dirette.

3. Nel caso in cui all'esecuzione delle disposizioni impartite si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisi, l'addetto di polizia municipale dovrà chiedere istruzioni al responsabile. Nel caso in cui non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superare i medesimi ostacoli con proprie iniziative, evitando di arrecare pregiudizio al servizio e di ciò dà notizia al superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.

4. In caso di disposizione ritenuta illegittima, si applica l'istituto della rimostranza, per cui l'addetto al quale venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo deve fame rimostranza motivata allo stesso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla Legge penale.

Art. 23 (Reclami)

1. Gli appartenenti al Servizio di polizia municipale possono rivolgere direttamente al Sindaco richieste di colloquio, istanze e reclami.

Art. 24 (Obblighi al termine del servizio)

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita segnalazione al Sindacoper gli adempimenti di Legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.

Art. 25 (Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. Il personale della polizia municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto, a pratiche nonché a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio, e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura è attuata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

3. E' inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza e numero telefonico.

TITOLO VI DOTAZIONI

Art. 26 (Uniforme)

1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme del Servizio di polizia municipale sono quelle determinate dall'Allegato A della Legge Regionale 17 aprile 1990 n. 24, e successive modificazioni.

2. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di pulizia, con proprietà, dignità e decoro. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.

3. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata tali da alterarne l'assetto formale. E' fatto altresì divieto di indossare l'uniforme o parte di questa fuori servizio.

4. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la periodica sostituzione dei capi alla scadenza della prevista durata, avviene a cura dell'Amministrazione comunale.

Art. 27 (Servizi in uniforme)

1. Gli appartenenti al Servizio di polizia municipale prestano servizio in uniforme.

2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, su disposizione del Sindaco, ove ricorrano particolari motivi di impiego tecnico-operativo.

Art. 28 (Armamento)

1. L'armamento degli appartenenti al Servizio di polizia municipale, ai fini e agli effetti della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni, è fornito a cura e spese dell'Amministrazione comunale.

2. La dotazione, il trasporto, il porto, la custodia, l'impiego di armi e munizioni, il tipo delle stesse, l'uso di eventuali mezzi di coercizione e l'individuazione dei servizi, da svolgersi armati, è materia disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO VII RESPONSABILITA' E RICONOSCIMENTI

Art. 29 (Responsabilità disciplinare)

1. Ferma restando l'applicazione del regolamento generale in materia disciplinare, costituiscono infrazioni disciplinari le violazioni alle norme del presente regolamento.

2. In relazione alla gravità del fatto, alla qualifica rivestita e alla frequenza delle infrazioni, il personale del Servizio di polizia municipale può essere assoggettato a:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) sospensione dall'uso dei mezzi o delle attrezzature in dotazione;
- d) applicazione delle sanzioni previste dal regolamento organico generale.

3. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) sono applicate dal Sindaco. Avverso il provvedimento che commina le sanzioni è ammesso ricorso al Sindaco.

4. Per l'applicazione delle sanzioni interne deve essere rispettato il principio del contraddittorio, in armonia con le disposizioni del regolamento generale in materia disciplinare.

Art. 30 (Riconoscimenti)

1. Agli appartenenti al Servizio di polizia municipale che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, possono essere concessi i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) compiacimento o nota di merito del Sindaco;
- b) elogio scritto del Sindaco;

- c) encomio semplice del Sindaco. Viene conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto;
- d) encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale. Viene conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
- e) proposta di ricompensa al valor civile per gli atti di particolare coraggio.

2. La concessione dei riconoscimenti è annotata sullo stato di servizio del personale interessato. I riconoscimenti di cui ai punti c), d) ed e) costituiscono titolo valutabile nei concorsi pubblici.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 31 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia.-